



---

# **COMUNE DI SAVIGNONE**

---

Città Metropolitana di Genova

Via Garibaldi, 2 – 16010 Savignone (GE) – Tel. 010/9360103 Cod Fisc. e P. IVA 00866540107

## **REGOLAMENTO ALBO COMUNALE COMPOSTATORI**

Approvato con Delibera di C. C. n. 52 del 18.12.2019

### **Art. 1 – Definizione di compostaggio domestico**

Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.

Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze utili e da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.

Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro industriale, industriale ed artigianale.

### **Art. 2 – Definizione di utenti**

Sono definiti di seguito “utenti” gli intestatari della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARI) e beneficiari del servizio Comunale di gestione rifiuti.

### **Art. 3 – Il compostaggio domestico nel territorio del Comune di Savignone**

L'Amministrazione comunale sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali sul territorio del proprio Comune. Assicura, inoltre, un'adeguata comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico.

Premia la pratica del compostaggio domestico con l'erogazione di assistenza, cessione in comodato d'uso gratuito di compostiere, previa la partecipazione ad un corso di formazione tenuto dal Comune di Savignone, da parte dell'utente, di un familiare e/o di un convivente seco, con la riduzione del 10% della TARI.

### **Art. 4 – Albo Compostatori**

L'Albo Comunale dei compostatori è l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione e che desiderano accedere alle facilitazioni e sgravi previsti dal Comune.

### **Art. 5 – Iscrizione all'Albo Compostatori**

L'iscrizione all'Albo Compostatori avviene, per le utenze aventi diritto secondo il successivo art. 6, con una domanda di iscrizione effettuata attraverso un apposito modulo distribuito gratuitamente dal Comune e/o pubblicato sul sito alla sezione tributi-Tari.

### **Art. 6 – Utenze aventi diritto**

Le utenze che hanno diritto a fare domanda di iscrizione all'Albo Compostatori Comunale sono le utenze domestiche (esclusivamente abitative), previste dall'art. 18, comma 3, del vigente Regolamento Tari<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Durante il periodo di mantenimento della TARI, ed in assenza di sistemi di pesatura dei rifiuti individuali, ai cittadini, proprietari di abitazioni edificate sul territorio comunale, residenti e non residenti, che ivi praticano in modo conforme il Compostaggio Domestico e che abbiano sottoscritto col Comune di Savignone il Contratto di Comodato d'Uso Gratuito per la dotazione di una compostiera (compilato in ogni sua parte con i dati essenziali), la

I richiedenti devono dichiarare di:

- a) Effettuare, in modo abitudinario e continuativo, il compostaggio dei propri rifiuti organici, con compostiera in comodato d'uso gratuito da parte del Comune o compostiera di proprietà dell'utente, per i propri terreni in disponibilità, facendo uso del compost prodotto, dopo la frequenza personale e/o di familiari appartenenti allo stesso nucleo familiare, al corso di formazione tenuto dal Comune di Savignone.
- b) Rendersi disponibili per eventuali ispezioni e controlli che il Comune ritenga opportuni e accettare i disposti di cui al citato art. 18 comma 3, ultimo capo del vigente Regolamento Comunale TARI.
- c) Possono essere iscritti anche gli utenti non residenti nel comune di Savignone, ma non possono beneficiare di facilitazioni e sgravi previsti dal Comune.

#### **Art. 7 – Finalità del compostaggio domestico**

La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:

- a) Ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
- b) Riprodurre, in forma controllata e vigilata, i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze

#### **Art. 8 – Rifiuti compostabili**

Possono essere compostati i seguenti materiali:

- a) Rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del te privi di fermagli metallici, gusci di uova);
- b) Scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
- c) Segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero;
- d) Cenere di combustione di scarti vegetali;

E' raccomandato l'utilizzo moderato di foglie piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio.

Si rammenta che molti degli scarti di cucina e gli scarti vegetali possono essere comunque utilizzati per il mantenimento dei propri animali domestici.

#### **Art. 9 – Rifiuti non compostabili**

---

*Tassa Rifiuti Solidi Urbani può godere di una riduzione del 10%. Tale riduzione è applicata con riferimento esclusivamente alla superficie dell'abitazione presso la quale risulta ubicata la compostiera. Sono esclusi dal conteggio altri locali quali box, garage, cantine, soffitte, e affini, poiché esse non producono FORSU.*

E' impossibile o pericoloso, e quindi vietato, il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo non esaustivo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

#### **Art. 10 – Utilizzo dei rifiuti a matrice organica e distanze dai confini**

Per praticare il compostaggio domestico le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino) devono utilizzare la compostiera data in comodato d'uso dal Comune per ottenere le agevolazioni previste dal presente regolamento.

L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune: qualora tale area non fosse ubicata all'indirizzo dove l'utente ha la propria dimora abituale, l'ubicazione dell'area medesima deve essere comunicata al Comune.

Il compostaggio deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato affinché, non dia luogo a emissione nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro. A tale scopo si raccomanda di:

- a) Collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso; miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
- b) Rivoltare periodicamente (almeno una volta la settimana) in materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microorganismi aerobi;
- c) Controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quale foglie paglia, segatura da legno non trattato);
- d) Coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo;

La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di due metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale.

Al fine di praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino in proprietà condominiale, è necessario l'assenso di tutti i condomini, anche di coloro i quali non

hanno richiesto l'inserimento nell'Albo dei compostatori o che, comunque, non praticano il compostaggio domestico.

#### **Art. 11 – Riduzione tributaria**

Gli utenti iscritti all'Albo dei compostatori potranno beneficiare della riduzione di cui all'art. 18 del vigente Regolamento TARI, alle seguenti condizioni:

- l'utente corrisponda con il soggetto passivo della TARI o sia un familiare o un convivente appartenente al suo nucleo familiare;
- non possieda debiti pregressi nei confronti del Comune di Savignone;
- conservi e custodisca in buono stato la compostiera e la utilizzi solo ed esclusivamente per la raccolta separata della Frazione Organica presente nei propri Rifiuti Solidi Urbani (FORSU);
- utilizzi la compostiera presso la propria abitazione con massima diligenza secondo le disposizioni riportate nel Contratto di Comodato d'Uso Gratuito, nel rispetto tassativo delle indicazioni fornite al Corso di Compostaggio Domestico, cui il titolare del comodato o suo delegato anche non convivente abbia partecipato, e riportate nella guida d'uso consegnata contestualmente alla compostiera stessa, delle eventuali integrazioni e consigli ricevute dai Tecnici del Comune, evitando di danneggiarla, prevedendo i problemi di una cattiva gestione e non destinandola ad altri usi che non siano quelli determinati dalla natura della compostiera stessa;
- posizioni i contenitori per il compostaggio all'aperto, a contatto con il terreno e su suolo privato;
- riutilizzi il compost prodotto dall'uso della compostiera come ammendante su terreni idonei;
- non ceda a terzi l'utilizzo della compostiera né a titolo gratuito né a titolo oneroso, neppure temporaneamente;
- accetti i controlli da parte del personale tecnico del Comune di Savignone sul corretto utilizzo, sulla corretta collocazione e sui documenti ad essa associati;
- assuma in proprio tutte le spese eventualmente da sostenere per praticare il compostaggio domestico.

L'istanza di riduzione dovrà essere presentata al protocollo del Comune, con lettera semplice a mano, raccomandata A/R, o via pec, dal soggetto passivo TARI, entro il 28 febbraio di ciascun anno successivo a quello di sottoscrizione del Contratto di Comodato d'Uso della compostiera o del termine del corso di formazione.

#### **Art. 12 – Controlli, cancellazione d'ufficio dall'Albo dei Compostatori**

Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, il Comune predispone dei controlli presso il domicilio degli iscritti all'Albo dei compostatori ovvero nel luogo dove medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio.

Detti controlli verificheranno altresì l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati.

Dei suddetti controlli è redatta apposita scheda/verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente.

Qualora il controllo accerti che l'utente non provveda al compostaggio domestico secondo il presente regolamento all'utente medesimo è ingiunto, con apposita annotazione verbale, di adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine ed eseguito un nuovo controllo con esito negativo è disposta la cancellazione dell'utente dall'Albo Comunale Compostatori dalla data del primo controllo, il ritiro della compostiera, qualora in comodato, e la revoca dell'agevolazione TARI.

#### **Art. 13 – Variazioni**

Eventuali variazioni di interesse per la gestione rifiuti e conseguentemente per l'albo Comunale Compostatori quali, a titolo esemplificativo, la variazione del numero di componenti dell'utenza TARI, il diverso posizionamento della compostiera o del sito si effettua il compostaggio, devono essere comunicati, in carta semplice, all'Albo Comunale Compostatori, presso l'Ufficio Tecnico del Comune.

#### **Art. 14 – Rinnovo iscrizione all'Albo compostatori**

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica del compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori.

#### **Art. 15 – Recesso dall'albo compostatori**

L'utente può richiedere la cancellazione dall'Albo Comunale Compostatori tramite comunicazione scritta, in carta semplice e indirizzata al Comune di Savignone, indicante la data alla quale si intende interrompere l'iscrizione all'Albo stesso.

#### **Art. 16 – Decadenza della riduzione tributaria**

La cancellazione dall'Albo dei compostatori comporta la decadenza della riduzione tributaria annuale nella misura della frazione d'anno non coperta dall'iscrizione all'Albo. A tal fine, il Comune trasmette all'Ufficio Tributi che applicano la TARI copia dei verbali di controllo o la lettera di recessione dell'utenza.

#### **Art. 17 – Organizzazione dell'Albo**

L'Albo Comunale Compostatori e l'attività ad esso connessa è gestita, da un punto di vista organizzativo, dal Servizio Ambiente in accordo con il Servizio Tributi o da organo da esso delegato.

#### **Art. 18 – Disposizioni finali e transitorie**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'eseguibilità della delibera di approvazione.

Per quanto non trattato nel presente, si rimanda al vigente Regolamento TARI e alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.